
Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
28/12/2017	CdA	Istituzione del Regolamento
12/04/2019	CdA	Aggiornamento annuale
30/03/2020	CdA	Aggiornamento annuale
10/05/2022	CdA	Aggiornamento annuale – Modifica delle modalità di identificazione dei conflitti di interesse nel gestionale titoli e introduzione dell'allegato "B".
14/03/2024	CdA	Aggiornamento - allineamento alle previsioni in tema di preferenze di sostenibilità e di investimento in prodotti IBIPs

INDICE

1.	PREMESSA	4
1.1	Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy	4
1.2	Definizioni	4
1.3	Obiettivi del documento.....	6
1.4	Contesto Normativo di riferimento	7
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	8
3.	DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	9
3.1	CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE	12
4.	PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	14
5.	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	15
5.1	Misure organizzative supplementari in ambito di consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri..	16
6.	INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	17
7.	MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	19
8.	ALLEGATI.....	21

1. PREMESSA

1.1 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA POLICY

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

La Banca sottopone a verifica il contenuto dell'allegata mappatura dei conflitti di interesse con cadenza almeno annuale, oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività, nelle tipologie di servizi di investimento erogati o di prodotti finanziari offerti che comporti una conseguente modifica nella mappatura dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e i suoi clienti, ovvero tra i clienti stessi.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si intende per:

analista finanziario: un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;

cliente: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;

comunicazioni di marketing: le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;

incentivo: qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla Banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio;

market maker: un soggetto che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti;

personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

preferenze di sostenibilità: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

a) uno strumento finanziario (o un IBIPS) per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'art. 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) uno strumento finanziario (o un IBIPS) per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) uno strumento finanziario (o un IBIPS) che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale tale.

proper fee: pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, quali costi di custodia, competenze di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e competenze legali.

retribuzione: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;

ricerca in materia di investimenti: ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti;

servizi accessori: si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del T.U.F.;

servizi di investimento: si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;

soggetto rilevante: uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Banca; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato alla Banca; c) dipendente della Banca o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca;

strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C del T.U.F.;

strumento finanziario correlato: s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario;

supporto durevole: qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

1.3 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente "Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse" (di seguito la "Policy") ha l'obiettivo di descrivere i presidi applicati per l'identificazione e la gestione di conflitti di interesse.

La Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la "**MiFID 2**") e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il "**Regolamento Delegato**") prevedono che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti nonché sulle loro preferenze di sostenibilità. Con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese - inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse - e i loro clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Ai sensi della normativa, sono soggetti alla disciplina in esame i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione del personale e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. Nello specifico, la disciplina europea prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse per i quali permanga un rischio astratto che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, specificando la natura generale e/o la fonte di tali conflitti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Al fine di ottemperare ai suindicati obblighi normativi, le imprese di investimento sono tenute a elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La politica sui conflitti d'interesse adottata deve:

- a) consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi o le preferenze di sostenibilità di uno o più clienti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti in conformità alle previsioni dell'art. 21, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "T.U.F.").

Le summenzionate disposizioni del TUF sono integrate dalle previsioni degli articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito il "**Regolamento Intermediari**") le quali operano, peraltro, un espresso richiamo alle pertinenti norme del Regolamento Delegato direttamente applicabili.

Analoghe disposizioni sono contenute, in relazione all'attività di distribuzione assicurativa, nella Direttiva 2016/97/UE, nel Regolamento UE n. 2359/2017 in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e nel Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005).

1.4 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Servizi di investimento:

In ambito europeo:

- Direttiva (UE) 2014/65 "*Markets in Financial Instruments Directive*" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics.

- Regolamento delegato 2021/1253 che modifica il Regolamento delegato 2017/565 in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
- Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.

-
In ambito nazionale:

- Articolo 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Intermediazione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs):

In ambito europeo:

- Direttiva 2016/97/UE "Insurance Distribution Directive" approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 gennaio 2016;
-
- Regolamento Delegato UE 2359/2017 della Commissione del 21 settembre 2017;

In ambito nazionale:

- Articolo 119-bis del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni normative in materia di conflitti di interesse, descrivendo le misure aziendali garantite dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni che, nell'attività di prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori alla clientela nonché nell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs), possono generare conflitti di interesse.

3.DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le situazioni in cui l'interesse dell'investitore, comprese le sue preferenze di sostenibilità, potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

I conflitti di interesse possono sorgere al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la stessa attività del cliente;
- e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

In relazione all'attività di distribuzione di IBIPs rilevano le situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente:

- a) è probabile che possano realizzare un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- b) abbiano un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- c) partecipino sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio prestato;
- tipologia di strumento finanziario/IBIPs oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento, il servizio accessorio o l'attività di distribuzione assicurativa oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento (o dell'attività di distribuzione assicurativa) ovvero percezione da parte della Banca di un incentivo e tipologia dello stesso.

Possono verificarsi potenziali conflitti di interesse ogniqualvolta i servizi di investimento (o l'attività di distribuzione assicurativa) erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari/IBIPs emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari/IBIPs:

- delle imprese affidate o partecipate dalla Banca ovvero partecipanti nella Banca, purché l'affidamento loro concesso o le partecipazioni risultino rilevanti;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari.

A tal fine la Funzione di Conformità riceve lo stato dell'arte delle seguenti fattispecie e, poi, ad evento in caso di eventuali variazioni:

- dall'Ufficio Contabilità e segnalazioni di Vigilanza l'aggiornamento delle partecipazioni detenute dalla Banca;
- dal Comitato Consulenza Finanza e Banca Assicurazione, l'aggiornamento degli strumenti finanziari collocati dalla Banca;

- dall'Ufficio Crediti l'elenco degli affidamenti rilevanti¹ concessi;
- dalla Segreteria Generale un'informativa sull'aggiornamento del Registro Parti Correlate ex art. 136 TUB.

La Banca, sulla base dei criteri sopra riportati, ha identificato e riportato nella mappatura di cui all'allegato A "Mappatura dei conflitti di interesse" le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca e i propri clienti, ovvero tra i clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi, comprese le loro preferenze di sostenibilità.

Per ciascuno strumento finanziario offerto/IBIPs o distribuito dalla Banca, nell'anagrafe titoli presente sul sistema dipartimentale è attivo un campo specifico che identifica, mediante l'analisi automatizzata dei fattori riportati nel presente paragrafo, se l'attività di offerta/distribuzione rientri in una delle fattispecie di conflitto mappate.

Nel caso di prodotto in conflitto di interesse, la procedura effettua i controlli operativi automatici di cui all'allegato B "Modalità di identificazione dei conflitti di interesse" e prevede, attraverso un apposito automatismo informatico, che l'offerta/distribuzione dello strumento (o IBIPs) in conflitto di interesse possa avvenire solo previo abbinamento del servizio di consulenza in materia di investimenti o su prodotti di investimento assicurativi al quale abbia fatto seguito il rilascio di una raccomandazione adeguata, in conformità a quanto previsto dalla Policy per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza.

I servizi considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- negoziazione per conto proprio;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- servizio di consulenza in materia di investimenti.
 - distribuzione di IBIPs

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori.

Il servizio viene identificato nel sistema operativo attraverso la causale utilizzata per la gestione dell'ordine.

¹ Per affidamento rilevante si intende quell'affidamento che supera le soglie definite nella Policy in materia di Operazioni di maggior rilievo

Se lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è emesso dalla Banca stessa viene associata allo strumento la presenza di un conflitto di interesse e ne viene data informativa.

Per quanto riguarda la percezione di incentivi, la Banca identifica manualmente con un apposito campo anagrafico la presenza di un incentivo percepito dalla stessa a fronte del servizio di investimento prestato al cliente (o a fronte dell'attività di distribuzione di IBIPs) e ne identifica eventualmente anche la tipologia, distinguendo tra "Incentivo ammesso", "Proper fee" o "Nessun incentivo".

Tutti gli ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni su quote di OICR e prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) sono per loro natura caratterizzati dalla percezione di incentivi e quindi considerati in conflitto di interesse.

3.1 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE

Con la presente Policy la Banca garantisce altresì misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca garantisce nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale discapito di quelli dei clienti. In particolare, la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

3.2 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA VALUTAZIONI SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Il Regolamento delegato UE 2021/1253 che modifica il Regolamento delegato UE 2017/565 in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento, disciplina l'importanza di includere, nell'ambito dei processi di identificazione e gestione dei conflitti di interesse, valutazioni in ordine alla sostenibilità degli investimenti.

Ai fini dell'identificazione e della gestione dei conflitti di interessi, il Regolamento n. 1253/2021 stabilisce l'obbligo per gli operatori, di includere "quelli che possono insorgere a seguito dell'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori".

Analogamente si esprime il Regolamento delegato UE 2021/1257 che, in ambito di distribuzione assicurativa, ha modificato il Regolamento delegato UE 2017/2359.

È quindi obbligatorio porre attenzione, nel processo di valutazione e 'mappatura' di determinate circostanze come idonee a potenzialmente danneggiare l'interesse di un cliente, alla luce dei "criteri minimi" individuati all'art. 33 del Regolamento delegato UE 2017/565 e dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE 2019/2359, all'eventuale loro attitudine lesiva anche con riguardo alle aspettative ESG del medesimo cliente.

Il rischio di greenwashing può essere associato ai fenomeni di conflitto di interesse. Per «greenwashing» s'intende la pratica finalizzata ad ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando uno strumento finanziario come rispettoso dell'ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. La considerazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito del processo di consulenza non deve quindi condurre a pratiche di misselling o a rappresentazioni non veritiere e non devono pregiudicare gli interessi del cliente (per es. per rappresentare prodotti o strategie quali rispondenti a preferenze di sostenibilità quando ciò non corrisponde al vero).

4. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Policy prevede misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità.

La Banca, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

- a) applica procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) predispone misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di individuare le misure organizzative ed amministrative da intraprendere per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente in corrispondenza dei servizi di investimento e accessori erogati, considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela, comprese le sue preferenze di sostenibilità;
- il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell’attività svolta dalla Banca.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative/organi collegiali volti a garantire un controllo dei soggetti rilevanti connessi alla prestazione di servizi di investimento;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte a eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- istituzione di comitati/soluzioni organizzative volte a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ai fini dell’individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è fatta alcuna distinzione in base alla qualifica della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

5.1 MISURE ORGANIZZATIVE SUPPLEMENTARI IN AMBITO DI CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI

La Policy prevede le modalità con cui la Banca individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

La Banca, qualora collochi presso i suoi stessi clienti strumenti finanziari di propria emissione individua, previene e gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. La Banca si astiene dallo svolgere l'attività, qualora i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

Qualora fornisca la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del paragrafo 6 della presente Policy, la Banca indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e ha un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. In particolare, la comunicazione:

- a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, o dell'attività di distribuzione di IBIPs tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
 - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

- a) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
- b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interesse, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- a) sottoscrizione apposta in calce al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;

- b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione (es. modulo di pre-ordine).

7. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca istituisce e mantiene aggiornati la “Mappatura dei conflitti di interesse”, allegato A alla Policy (di seguito la “Mappatura”), nella quale sono elencate tutte le tipologie di servizi (di investimento, accessori o distribuzione di IBIPs) prestati dalla Banca in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti e indica le modalità di gestione dei conflitti di interesse che dovessero verificarsi ed essere rilevati all’interno del Registro.

L’art. 35 del Regolamento 565/2017 dispone che gli intermediari istituiscano e aggiornino regolarmente un Registro nel quale vengano riportate le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere, con riferimento ai servizi di investimento e di distribuzione assicurativa prestati dalla Banca, i conflitti d’interesse che rischiano di ledere gli interessi di uno o più clienti.

La Banca ha istituito un Registro nel quale vengono riportate le singole fattispecie di conflitto d’interesse che sorgono ovvero possano sorgere nel corso della prestazione dei servizi di investimento e dell’attività di intermediazione assicurativa.

Il Registro, gestito dalla Funzione di Compliance, è istituito in formato elettronico e, al fine di renderlo non modificabile ex post, è previsto che sia stampato su fogli cartacei precedentemente numerati e vidimati, al fine di garantire la conservazione anche cartacea degli eventi in esso registrati.

Nel Registro dei conflitti di interesse sono riportate, oltre alle informazioni contenute nel documento di Mappatura, anche le seguenti informazioni:

- a) la data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interessi. In tale campo la Funzione di Compliance dovrà indicare la data in cui il soggetto che ha rilevato la potenziale situazione di conflitto (per esempio Direttore Generale, Responsabile funzione) lo ha comunicato alla Funzione stessa oppure quella in cui la Funzione di Compliance stessa lo ha autonomamente rilevato;
- b) la data di delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell’aggiornamento delle tipologie di conflitto rilevate o delle misure di gestione adottate;
- c) l’indicazione se il conflitto risulta composto;

Mediante apposito “estrattore” messo a disposizione del sistema informatico Allitude² è possibile estrarre le operazioni rilevate in conflitto di interesse.

² TQ07 – “Estrazione operazioni in conflitto d'interessi” (desktop Retroportelo, menu Finanza, Funzioni supporto, Estrattori finanza).

8. ALLEGATI

Allegato "A" - Mappatura dei conflitti di interesse

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <p>1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;</p>	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (es: azioni, obbligazioni e titoli di Stato, ecc.)</p>	<p>La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico (di comportamento) che, oltre a prevedere l'impegno della Banca nell'assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza, prevede anche l'obbligo, per i destinatari (tra cui i dipendenti incaricati ai servizi di investimento), di osservanza delle disposizioni ed i regolamenti interni, tra cui Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini, prevedendo specificatamente la trattazione degli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione; - storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini;

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
	<p>2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (strumenti finanziari non quotati o quotati su mercati illiquidi o strumenti di propria emissione).</p>	<p>Si tratta di un'operatività residuale ed adottata soltanto in rare situazioni. Sono in ogni caso adottati i seguenti presidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del "Codice Etico" (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - struttura organizzativa, come da organigramma e regolamento Organizzativo in essere; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini, prevedendo uno specifico divieto per i consulenti di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di registrazione e trasmissione degli ordini.
	<p>3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Strumenti finanziari oggetto del servizio di RTO, limitatamente a quelli per i quali la Banca dichiara nel contratto di prestare il servizio di consulenza (es. azioni ed obbligazioni di propria emissione, strumenti per i quali la Banca percepisce un incentivo)</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini presta contestualmente anche l'attività di consulenza in materia di investimenti a clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità in sede di profilatura.	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> <p>f) la Banca raccomanda alla clientela che ha espresso preferenze di sostenibilità strumenti finanziari di propria emissione come "sostenibili", nonostante non risultino tali, al fine di privilegiare i propri interessi.</p>	Strumenti finanziari oggetto del servizio di RTO, limitatamente a quelli emessi dalla Banca per i quali è prestato il servizio di consulenza (es. azioni ed obbligazioni di propria emissione, strumenti per i quali la Banca percepisce un incentivo)	<p>Misure adottate dalla Banca e disciplinate nelle Policy e regolamenti aziendali che prevedono il coinvolgimento del Comitato nuovi prodotti e la definizione di scenari, valutazione conflitti di interesse e definizione dei Target market degli strumenti finanziari emessi dalla Banca.</p> <p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	<p>1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <p>✓ le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al</p>	Obbligazioni e altri strumenti finanziari non quotati su sedi di negoziazione	<p>La Banca, in attuazione del "principio di proporzionalità", adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
	<p>di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</p> <p>la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione</p>	<p>cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>		<p>dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione (mercato Hi-Mtf); - nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca, viene data apposita disclosure al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>d) la Banca svolga la medesima attività del cliente</p>	<p>Obbligazioni, Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione e strumenti finanziari di propria emissione</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p>(3) COLLOCAMENTO SENZA</p>	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p>	<p>Strumenti di emissione della Banca</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p>

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
<p>ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE</p>	<p>dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; ✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante"; ✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; ✓ trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. 	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>	<p>Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo (i.e. è sempre il caso di OICR e IBIPs).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli inducement la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure. - adozione del "Codice Etico (di comportamento)"; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di front office rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
	investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	<p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>		
	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, presta contestualmente anche l'attività di consulenza in materia di investimenti a clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità in sede di profilatura.	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
		f) la Banca raccomanda alla clientela che ha espresso preferenze di sostenibilità strumenti finanziari "sostenibili", nonostante non risultino tali, al fine di privilegiare i propri interessi.		
(4) COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(5) GESTIONE DI PORTAFOGLI	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che genera conflitti di interesse se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ a tale attività sia abbinata la prestazione di altri servizi di investimento; ✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società con la quale si 	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <p>-Svolgimento di un processo di valutazione di adeguatezza che, mediante la compilazione del questionario di profilatura, sono raccolte le preferenze in materia di sostenibilità del cliente. La procedura informatica, in fase di</p>

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
	<p>hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari;</p> <p>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p> <p>✓ Sia prestata a clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità in fase di profilatura</p>	<p>c) la Banca è portatrice di un interesse a raccomandare strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità anche se non soddisfano tali esigenze</p>		<p>trasmissione degli ordini in titoli, verifica la corrispondenza delle caratteristiche dei fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari con le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente, tra cui l'indicazione su quale ambito di PAI considera maggiormente rilevante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno di specifiche Circolari; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
				<p>perseguite nella prestazione del servizio di collocamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consulenza in materia di investimenti è: - prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato; - basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela; - associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale titoli; - informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure; - consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta dal cliente.
<p>(7) DISTRIBUZIONE DI IBIPS</p>	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di distribuzione di IBIPs, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il prodotto potrebbe investire in strumenti finanziari di propria emissione; ✓ il prodotto è emesso da un'impresa assicurativa in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il 	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Strumenti di emissione della Banca</p> <p>Prodotti assicurativi emessi da soggetti che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
	<p>rimborso del finanziamento erogato mediante i premi corrisposti dalla clientela. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante";</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. la compagnia emittente) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; ✓ trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. 	<p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>	<p>commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli inducement la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure. - adozione del "Codice Etico (di comportamento)"; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di front office rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di distribuzione.
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di distribuzione di IBIPs, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza sugli IBIPs, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione</p>	<p>Tutti gli IBIPs distribuiti</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
		al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.		
	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di distribuzione di IBIPs, presta contestualmente anche l'attività di consulenza a clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità in sede di profilatura.	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> <p>f) la Banca raccomanda alla clientela che ha espresso preferenze di sostenibilità IBIPs "sostenibili", nonostante non risultino tali, al fine di privilegiare i propri interessi.</p>	Tutti gli IBIPs offerti	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
<p>(8) CONSULENZA SU IBIPs</p>	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza sugli IBIPs che genera conflitti di interesse se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ a tale attività sia abbinata la prestazione del servizio di distribuzione di IBIPs; ✓ abbia ad oggetto IBIPs emessi da compagnie assicurative con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari; ✓ Sia prestata a clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità in fase di profilatura 	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca è portatrice di un interesse a raccomandare IBIPs come rispondenti alle preferenze di sostenibilità anche se non soddisfano tali esigenze</p>	<p>Tutti gli IBIPs oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).</p>	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Svolgimento di un processo di valutazione di adeguatezza che, mediante la compilazione del questionario di profilatura, sono raccolte le preferenze in materia di sostenibilità del cliente. La procedura informatica, in fase di trasmissione degli ordini in titoli, verifica la corrispondenza delle caratteristiche dei fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari con le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente, tra cui l'indicazione su quale ambito di PAI considera maggiormente rilevante. - definizione nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno di specifiche Circolari;

ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari e prodotti assicurativi di investimento	Modalità di gestione
				<ul style="list-style-type: none"> - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento; - la consulenza sugli IBIPs è: <ul style="list-style-type: none"> - prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato; - basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela; - associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale titoli; - informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite; - definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure; - consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta dal cliente.